



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 24/01/2018

OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI DELL'ANNO 2017 PER L'ANNO 2018".

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro, del mese di Gennaio dalle ore 19:34, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	--	BISONNI RENATO	SI
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	--
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	--
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	--
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, VESPRINI VALERIO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, MARCATTILI GIAMPIERO

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

Punto 6) "Imposta Unica comunale: conferma aliquote e detrazione TASI dell'anno 2017 per l'anno 2018".

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione /trascrizione in atti così come descritto nel verbale del punto 5 all'o.d.g.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (pubblicato in GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017);

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Precisato pertanto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) quindi si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe, oggi estese dalla Legge di stabilità del 27.12.2017 n. 205 a tutto il 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;

Dato atto che la Legge 27.12.2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata in G.U. del 29.12.2017 Suppl. Ord. N. 62/L, all'art. 1 comma 37 dispone la modifica dell'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 estendendo all'anno 2018 la sospensione

dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015; la medesima Legge di stabilità 2018 all'art. 1 comma 37 lett. b) aggiunge al comma 28 della citata Legge 28.12.2015 n. 208 art. 1 la seguente disposizione in materia di Tasi: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";

Ribadito pertanto che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 03.09.2014 n. 27;

Ritenuto opportuno dare atto nella presente delibera che parte dei servizi indivisibili prestati dal Comune almeno sino a concorrenza del gettito previsto dalla TASI (pari alla previsione di € 170.000,00 per Tasi altri fabbricati ed € 1.890,00 per la Tasi abitazione principale), sono riferibili al servizio Viabilità e Illuminazione pubblica;

Considerato che, in conformità al proprio regolamento TASI, con la suddetta D.C.C. n. 30 del 30.07.2015, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche detrazioni;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha espresso, in tema di TASI, la volontà di confermare le aliquote e detrazioni già deliberate per gli anni 2015, 2016 e 2017, come di seguito evidenziato:

ANNO 2018	ALIQUOTA TASI Esclusi dalla TASI	DETRAZIONI
Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a),b),c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti Comunali		-----
Abitazioni principali "di lusso" (categoria catastale A01-A08-A09) e loro pertinenze	2,20 PER MILLE	A) € 30,00 per ciascun figlio: - residente anagraficamente nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale;

- di età non superiore a 30 anni;

- con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi.

La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.

Immobili ad uso abitativo 0,00 PER MILLE
(comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.

Immobili ad uso abitativo e 0,00 PER MILLE
relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.

Immobili ad uso abitativo 0,00 PER MILLE
(con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.

Unità immobiliari ad uso 0,00 PER MILLE
abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.

Aree edificabili 0,00 PER MILLE

Terreni agricoli Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così

**come sostituito dall'art. 2
lettera f) decreto legge 6
marzo 2014, n. 16**

Fabbricati rurali strumentali **0,00 PER MILLE**

Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D **ad esclusione della categoria catastale D5** **1,00 PER MILLE**

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati **2,50 PER MILLE**

Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05 **0,00 PER MILLE**

Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti **0,00 PER MILLE**

LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%

Preso atto che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che, per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria, saranno confermate le aliquote deliberate negli anni 2015, 2016 e 2017, così da rispettare il dettato del comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Componente TASI";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "IUC anno 2014: determinazione aliquote e detrazione tributi servizi indivisibili – TASI";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2014 per l'anno 2015";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2015 per l'anno 2016";

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2016 per l'anno 2017";

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Visto che la presente proposta verrà sottoposta, compatibilmente con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) già stabilite per gli anni 2015, 2016 e 2017 rispettivamente con delibere di C.C. n. 30 del 30/07/2015 e n. 10 del 29/04/2016 e 12 del 30.03.2017, come di seguito specificato:

ANNO 2018

ALIQUOTA TASI Esclusi dalla TASI

DETRAZIONI

Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a),b),c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti Comunali

Abitazioni principali "di lusso" (categoria catastale A01-A08-A09) e loro pertinenze **2,20 PER MILLE**

A) € 30,00 per ciascun figlio:

- residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- di età non superiore a 30 anni;
- con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi.

La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.

Immobili ad uso abitativo **0,00 PER MILLE** (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posseduti, **0,00 PER MILLE**

a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.

Immobili ad uso abitativo **0,00 PER MILLE**
(con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.

Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre. **0,00 PER MILLE**

Aree edificabili **0,00 PER MILLE**

Terreni agricoli **Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 2 lettera f) decreto legge 6 marzo 2014, n. 16**

Fabbricati rurali strumentali **0,00 PER MILLE**

Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D **ad esclusione della categoria catastale D5** **1,00 PER MILLE**

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati **2,50 PER MILLE**

Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05 **0,00 PER MILLE**

Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti **0,00 PER MILLE**

LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%

Di dare atto che la deliberazione conseguente alla presente proposta entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, il 1^ gennaio 2018;

Di trasmettere telematicamente la deliberazione conseguente la presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di pubblicare la deliberazione conseguente alla presente proposta, con tutti i suoi allegati:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
- all'Albo Pretorio del Comune;

Di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2017 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali sino al 31.12.2018;

Visto da ultimo il Decreto del Sindaco n.14/2017 con il quale sono stati conferiti – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" e all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" entrambi gli incarichi sino al 31.01.2018;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

per le ragioni espresse in premessa,

con voti favorevoli 10, contrari 1 (Vitturini), astenuti 2 (Bragagnolo, Petrozzi) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 10, contrari 1 (Vitturini), astenuti 2 (Bragagnolo, Petrozzi) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 64 del 11/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **11/01/2018**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 64 del 11/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **11/01/2018**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 170

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **26/01/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **26/01/2018**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..